

**COMUNE DI BRIGA NOVARESE**  
**Provincia di Novara**

**REGOLAMENTO**  
**PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI**  
**SPAZI ED AREE PUBBLICHE (COSAP)**

**approvato con deliberazione C.C. n. 33 in data 25.11.1998**  
**modificato con deliberazione C.C. n. 5 in data 26.02.2001**  
**modificato con deliberazione C.C. n. 32 in data 26.11.2009**

## **TITOLO I**

### **AMBITO DI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO**

#### **Articolo 1**

##### *Oggetto del regolamento*

1. Il presente regolamento disciplina le occupazioni di qualsiasi natura, sia permanenti che temporanee, sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, e relativo soprassuolo e sottosuolo.

2. Per le occupazioni di cui al comma precedente, l'utente è tenuto a pagare al Comune un corrispettivo denominato "canone".

3. Salvi i casi espressamente stabiliti da leggi statali e regionali, o da altri regolamenti del Comune, nessuno può occupare spazi ed aree pubbliche senza aver ottenuto la concessione e senza aver pagato il canone d'occupazione.

#### **Articolo 2**

##### *Beni appartenenti al demanio comunale*

1. Appartengono al demanio comunale:

- a) le strade, i corsi, le piazze ed ogni altra area di uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali, come individuati nel successivo allegato "A" al presente regolamento;
- b) il mercato comunale

#### **Articolo 3**

##### *Beni appartenenti al patrimonio indisponibile comunale*

1. Appartengono al patrimonio indisponibile comunale gli edifici destinati a sede dei pubblici uffici e gli altri immobili destinati all'esercizio di un servizio pubblico.

#### **Articolo 4**

##### *Occupazione del soprassuolo e del sottosuolo*

1. Sono, parimenti, soggette al presente regolamento le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico, come definito negli articoli precedenti, con esclusione dei balconi, delle verande, dei *bow-windows* e simili infissi di carattere stabile, nonché le occupazioni sottostanti il suolo medesimo, comprese quelle poste in essere con condutture ed altri impianti a rete per l'erogazione di servizi pubblici, ancorché gestiti in regime di concessione amministrativa.

2. Le occupazioni fatte con vetrine adiacenti ad esercizi commerciali e adibite all'esposizione di merci si considerano fatte sul suolo pubblico, ancorché non poggianti direttamente su di esso.

## **Articolo 5**

### *Occupazioni su aree private assoggettate a servitù di pubblico passaggio*

1. Si tratta di aree private sulle quali risulta costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio, sono equiparati ai beni appartenenti al demanio ed al patrimonio indisponibile del Comune, salvo che l'occupazione non era preesistente alla data di costituzione della servitù.

## **Articolo 6**

### *Occupazioni di strade statali, regionali e provinciali*

1. Sono soggette al presente regolamento le occupazioni realizzate su tratti di strade statali, regionali o provinciali che attraversano il centro abitato del Comune.

## **Articolo 7**

### *Occupazioni escluse dal presente regolamento*

1. Sono escluse dall'applicazione del presente regolamento le occupazioni di beni immobili appartenenti al patrimonio disponibile del Comune, nonché le occupazioni di spazi ed aree cimiteriali disciplinate dal Regolamento di polizia mortuaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.

## TITOLO II

### SOGGETTI OBBLIGATI AL PAGAMENTO DEL CANONE

#### **Articolo 8**

*Soggetti obbligati al pagamento del canone*

1. Il canone è dovuto al Comune dal titolare dell'atto di concessione o di autorizzazione.

#### **Articolo 9**

*Occupazioni abusive. Sanzioni*

1. Le occupazioni abusive, risultanti da verbale di contestazione redatto da pubblico ufficiale competente o dagli organi della Polizia municipale, sono equiparate a quelle concesse ai soli fini del pagamento del canone.

2. In caso di occupazione abusiva, oltre al pagamento del canone a norma del comma precedente, l'occupante è soggetto anche alla sanzione amministrativa pecuniaria di importo non inferiore al canone né superiore al doppio del canone stesso. Qualora il contravventore non s'avvale della facoltà di eseguire il pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 della legge 24/11/1981, n. 689, all'irrogazione della sanzione provvede il Funzionario responsabile del servizio finanziario

3. In caso di occupazione abusiva realizzata ovvero utilizzata da più soggetti, ciascuno di essi soggiace alla sanzione di cui al comma precedente, fermo restando che tutti sono obbligati in solido al pagamento del canone, e salvo il diritto di regresso.

4. L'irrogazione della sanzione di cui al presente articolo non pregiudica l'irrogazione di quelle stabilite dall'art. 20, commi 4 e 5, del Nuovo Codice della Strada, approvato con Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

## TITOLO III

### LA CONCESSIONE D'OCCUPAZIONE

#### Articolo 10

##### *Domanda per il rilascio della concessione*

1. Chiunque intende, in qualsiasi modo e per qualsiasi scopo, occupare spazi ed aree pubbliche deve farne domanda scritta al Comune almeno **tre giorni liberi prima** di quello a decorrere dal quale si intende realizzare l'occupazione.

2. La domanda deve contenere:

- a) le generalità complete del richiedente e del suo legale rappresentante, ed i rispettivi codici fiscali;
- b) il motivo dell'occupazione o l'attività che attraverso di essa si intende svolgere;
- c) la durata, le dimensioni e l'esatta ubicazione degli spazi ed aree che si intendono occupare;
- d) la descrizione dell'opera che si intende eventualmente realizzare, con i relativi elaborati tecnici;
- e) la sottoscrizione del richiedente o del suo legale rappresentante.

3. L'originale della domanda deve essere redatto in conformità alla legge sul bollo.

4. La domanda dev'essere inoltrata anche se l'occupazione è esente dal pagamento del canone.

#### Articolo 11

##### *Rilascio della concessione*

1. Le concessioni potranno essere rilasciate solo se avranno ottenuto parere favorevole del comando della Polizia Municipale e del responsabile dell'Ufficio Tecnico comunale.

#### Articolo 12

##### *Uso della concessione*

1. Salvi i casi in cui è diversamente stabilito da leggi dello Stato o della Regione, la concessione d'occupazione di suolo pubblico è personale e non può essere trasferita a terzi, nemmeno per successione a causa di morte.

2. La concessione è valida solo per la località, la durata, la superficie e l'attività autorizzata.

#### Articolo 13

##### *Rinnovo della concessione*

1. Almeno due giorni liberi prima della scadenza di una concessione d'occupazione, l'interessato può richiederne il rinnovo osservando, in quanto applicabili, le norme stabilite agli articoli 10 e 11 del presente regolamento.

**Articolo 14**  
*Revoca della concessione*

1. La concessione può essere revocata per motivi di pubblico interesse.

2. La concessione dev'essere revocata quando l'interessato ha violato norme stabilite dal presente regolamento oppure - essendo in ritardo con il pagamento del canone - non ha adempiuto al pagamento delle rate scadute entro sessanta giorni dal ricevimento della lettera raccomandata di messa in stato di mora.

3. La revoca della concessione per motivi d'interesse pubblico dà diritto alla restituzione del canone pagato in anticipo, proporzionalmente al tempo intercorrente fra il giorno di effettiva riconsegna al Comune dello spazio o dell'area occupata e l'ultimo giorno del periodo al quale il pagamento si riferiva.

4. La revoca della concessione per colpa del concedente fa sorgere il diritto del Comune a trattenere il canone pagato in via anticipata, a titolo di penale.

**Articolo 15**  
*Danni procurati dal concessionario*

1. Il concessionario ha l'obbligo di riparare tutti i danni derivanti dall'esecuzione di opere o dalla loro rimozione per qualsiasi ragione.

2. Se il concessionario, alla scadenza della concessione o dal giorno della sua revoca, non ottempera all'obbligo di ripristinare lo stato dei luoghi, il ripristino può avvenire a cura e spese del Comune, che dovrà rivalersi verso il concessionario.

## **TITOLO IV**

### **DETERMINAZIONE DEL CANONE D'OCCUPAZIONE**

#### **Articolo 16**

##### *Occupazioni permanenti e temporanee*

1. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche sono permanenti o temporanee.
2. Sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi, comunque, durata non inferiore all'anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti.
3. Sono temporanee le occupazioni concesse con atti di durata inferiore all'anno.

#### **Articolo 17**

##### *Classificazione delle strade*

1. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, le strade comunali sono classificate in due categorie, secondo l'elenco allegato sotto la lettera "A".
2. Le occupazioni all'interno di edifici pubblici appartenenti al patrimonio indisponibile sono sempre soggette alla tariffa stabilita per le strade di prima categoria, se aventi durata superiore a sette giorni.

#### **Articolo 18**

##### *Tariffe per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.*

1. Le occupazioni disciplinate dal presente regolamento sono soggette al pagamento di un canone, secondo le tariffe stabilite nell'allegato "B".
2. Le tariffe sono aggiornate periodicamente con deliberazione da adottare contestualmente, all'approvazione del bilancio di previsione, a norma dell'art. 54 del D. L.vo 15/12/1997, n. 446.
3. L'omesso o ritardato aggiornamento annuale delle tariffe comporta l'applicazione delle tariffe già in vigore.
4. Il canone si determina applicando la tariffa all'effettiva occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari. Le frazioni superiori al mezzo metro quadrato o lineare sono arrotondate all'unità superiore. Le occupazioni di superficie complessiva inferiore ad un metro quadrato o lineare sono sempre arrotondate ad un metro quadrato o lineare.

#### **Articolo 19**

##### *Tariffa per le occupazioni permanenti*

1. Per le occupazioni permanenti, la tariffa esprime il corrispettivo annuale commisurato all'unità di misura dell'occupazione, espressa in metri quadrati o lineari.

## **Articolo 20**

### *Tariffe per le occupazioni temporanee*

1. Per le occupazioni temporanee, la tariffa esprime il corrispettivo giornaliero commisurato all'unità di misura dell'occupazione, espressa in metri quadrati o lineari.

2. Se l'occupazione è di durata inferiore ad un giorno, il canone è pari al corrispettivo per l'occupazione giornaliera.

3. Per le occupazioni temporanee e occasionali di un'area del mercato settimanale l'obbligo di presentazione della domanda di cui all'art. 10 è assolto con il pagamento del canone e con la compilazione dell'apposito modulo di versamento in conto corrente. (comma aggiunto con deliberazione C.C. n. 5 in data 26.02.2001 – esecutiva in data 02.04.2001)

## **Articolo 21**

### *Graduazione delle tariffe per le occupazioni temporanee*

1. Le tariffe per le occupazioni, anche periodiche, che si protraggono per oltre quindici giorni o per oltre un mese sono ridotte, rispettivamente, del 25% e del 50%. La riduzione si applica ai giorni di occupazione eccedenti i 15 giorni ovvero il mese, mentre nessuna riduzione è ammessa per i primi quindici giorni.

2. Per le occupazioni temporanee che, di fatto, si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorché uguale o superiore all'anno, si applica la tariffa originariamente stabilita maggiorata del 20% per cento.

3. Per le occupazioni temporanee per l'esercizio dell'attività edilizia riferite a manutenzioni ordinarie e straordinarie e a tinteggiatura delle pareti e degli infissi degli stabili che si affacciano su aree pubbliche la tariffa ordinaria ridotta del 50% per i primi 10 giorni di durata dell'occupazione. (comma aggiunto con deliberazione C.C. n. 32 in data 26.11.2009 – esecutiva in data 27.12.2009)

4. Gli aumenti e le riduzioni previste da questo articolo sono cumulabili.

## **Articolo 22**

### *Determinazione della superficie soggetta al canone*

1. Le superfici eccedenti i 1.000 metri quadrati, per le occupazioni sia temporanee che permanenti, possono essere calcolate nella misura ridotta del 10%.

2. Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate come segue:

- sino a 100 mq. in ragione del 50%
- da 101 mq. fino a 1.000 mq. in ragione del 25%
- oltre i 1.000 mq. in ragione del 10%



### **Articolo 23**

#### *Autovetture adibite al trasporto pubblico*

1. Per le occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico nelle aree a ciò destinate dal Comune, il canone va commisurato alla superficie dei singoli posti assegnati.

### **Articolo 24**

#### *Occupazioni con impianti a rete.*

1. Salvo quanto stabilito dall'art. 28 del presente regolamento, le occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture, impianti o qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione di pubblici servizi e per quelle realizzate nell'esercizio di attività strumentali ai servizi medesimi la tariffa applicabile è determinata sulla base di quella minima prevista nel Regolamento per ubicazione, tipologia ed importanza dell'occupazione, ridotta del 50%.

### **Articolo 25**

#### *Trasferimento degli impianti a rete*

1. Le condutture, i cavi, gli impianti e ogni altro manufatto di cui al precedente articolo 24, possono essere trasferiti, su disposizione del Comune, in cunicoli in muratura sotto i marciapiedi, ovvero in collettori oppure in gallerie appositamente costruite. Le spese di trasferimento sono a carico dei concessionari.

### **Articolo 26**

#### *Distributori di carburanti*

1. Per l'impianto e l'esercizio di distributori di carburanti, il canone è commisurato all'intera superficie del suolo pubblico occupato, e non si tiene conto delle occupazioni del sottosuolo.

2. Se il distributore è posto su area non pubblica, e tuttavia è occupata parte del sottosuolo pubblico, il canone è commisurato alla sola superficie del sottosuolo pubblico occupato.

3. Per i distributori prospicienti strade appartenenti a diverse categorie, il canone è commisurato in base alla tariffa della strada di categoria più elevata.

### **Articolo 27**

#### *Pagamento del canone*

1. Per le concessioni permanenti, la prima annualità di canone va pagata al rilascio della concessione, ed è commisurata al tempo intercorrente fra il rilascio della concessione ed il 31 dicembre successivo. Le successive annualità sono commisurate ad anno solare, e vanno pagate anticipatamente entro il 31 dicembre.

2. Se il canone annuale supera l'importo di lire 5.000.000 (cinquemilioni), il pagamento di ciascuna annualità successiva alla prima può essere frazionato in quattro trimestralità anticipate.

**3.** Per le concessioni temporanee il canone va sempre pagato al momento del rilascio della concessione.

**4.** In caso di ritardo nel pagamento del canone o di sue rate, il concessionario è tenuto a corrispondere al Comune un'indennità di mora dell' 1% per ogni mese compiuto o frazione superiore a 15 giorni.

## **TITOLO V**

### **NORME VARIE, TRANSITORIE E FINALI**

#### **Articolo 28**

##### *Canone delle occupazioni con impianti a rete nel periodo transitorio*

1. In deroga a quanto stabilito dall'art. 24 del presente regolamento, in materia di occupazioni con impianti a rete, fino al 31 dicembre 1999 il canone è determinato forfettariamente sulla base di L. 1.250 per ciascun utente, e non può in nessun caso essere inferiore ad annue lire 1.000.000.

2. Il numero degli utenti è quello massimo registrato nel corso dell'esercizio, ed include le utenze in atto, nonché tutte quelle cessate od iniziate nell'esercizio medesimo, a prescindere dalla loro durata.

3. E' in facoltà del Comune di richiedere ai concessionari informazioni e documenti giustificativi delle utenze in atto, cessate od iniziate, e di effettuare controlli nel territorio comunale.

4. La medesima misura minima di annue lire 1.000.000 è dovuta complessivamente per le occupazioni permanenti effettuate per l'esercizio di attività strumentali ai pubblici servizi.

5. I canoni di cui ai commi precedenti vanno pagati come segue:

a) l'acconto del canone per il 1999 va pagato entro il 31 gennaio 1999 sulla base delle utenze in corso al 1° gennaio 1999;

b) entro il 31 gennaio 2000 va effettuato il conguaglio del 1999 sulla base delle utenze iniziate nel corso del 1999.

#### **Articolo 29**

##### *Concessioni in corso*

1. Le concessioni e le autorizzazioni rilasciate anteriormente all'1/1/1999 restano valide sino alla scadenza e sono rinnovate, a richiesta del titolare, con la procedura stabilita al precedente art. 13.

#### **Articolo 30**

##### *Esenzioni e riduzioni*

1. Sono esenti dal canone le seguenti tipologie di occupazione:

a) occupazioni effettuate per manifestazioni ed iniziative sindacali, religiose, assistenziali, celebrative e del tempo libero non comportanti attività di vendita o di somministrazione, e di durata non superiore a ventiquattro ore;

b) commercio itinerante su aree pubbliche: sosta fino a sessanta minuti dove è consentita la vendita;

c) occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività o di ricorrenze civili e religiose;

d) occupazioni di pronto intervento con ponti, steccati, scale, trabatelli edilizi, pali di sostegno per piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzione riguardanti infissi, pareti, coperti, nonché deposito di materiale edile di volume non superiore di 3 metri cubi, sempre-

ché non abbiano durata superiore a sei ore e che per le stesse venga data comunicazione alla Polizia municipale;

e) Occupazioni momentanee con fiori e piante ornamentali all'esterno dei negozi o effettuate in occasione di festività, celebrazioni o ricorrenze, purché non siano collocati per delimitare spazi di servizio e siano posti in contenitori facilmente movibili e purché non destinati alla vendita;

f) Occupazioni per operazioni di trasloco o di manutenzione del verde (es.: potatura alberi) con mezzi o scale meccaniche o automezzi operativi, di durata non superiore alle sei ore;

g) esercizio di mestieri girovaghi ed artistici (suonatori, funamboli, ecc.), non comportanti attività di vendita o di somministrazione e di durata non superiore a sei ore;

h) occupazioni realizzate per favorire i portatori di handicap in genere;

i) occupazioni effettuate con balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile;

l) occupazioni di aree appartenenti al demanio dello Stato, nonché alle strade statali e provinciali, per la parte di esse non ricompresa all'interno del centro abitato ai sensi del vigente Codice della Strada;

m) occupazioni realizzate con innesti o allacci ad impianti di erogazione di pubblici servizi;

n) occupazioni promosse per manifestazioni od iniziative a carattere politico, purché l'area occupata non ecceda i dieci metri quadrati;

o) occupazioni per le quali l'importo dovuto complessivamente dal concessionario non ecceda L. 10.000 (diecimila);

p) occupazioni effettuate dallo Stato, dalle Regioni e dagli enti locali e loro consorzi (nonché da eventuali appaltatori per opere pubbliche e per il periodo ed area strettamente necessari), da enti religiosi per l'esercizio dei culti ammessi dallo Stato, da enti pubblici di cui all'art. 87, c. 1, lett. c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22.12.1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;

q) le tabelle indicative delle stazioni e fermate degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, e le aste delle bandiere;

r) le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione;

s) le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci;

t) occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune al termine della concessione medesima;

u) occupazioni di aree cimiteriali;

v) le tende poste sopra i banchi dei mercati per la parte sporgente oltre la superficie del banco medesimo;

w) occupazioni in genere obbligatorie per norme di legge e regolamentari, purché la superficie non ecceda quella consentita normativamente, nonché occupazioni alle quali sia formalmente riconosciuto il carattere della pubblica utilità ancorché realizzato con la collaborazione organizzativa di privati;

x) occupazioni per le quali viene autonomamente corrisposto un canone concordato in sede di convenzione con i concessionari e stipulato per le singole fattispecie (es.: parcheggi privati - mercati coperti - impianti pubblicitari, ecc.).

y) passi carrabili e accessi su tutte le strade del Comune.

**Articolo 31**  
*Organi competenti*

1. La gestione tecnica e amministrativa delle concessioni di cui al presente regolamento spetta al funzionario responsabile del servizio tecnico, cui è affidata ogni attività organizzativa e gestionale. Il predetto funzionario rilascia e sottoscrive gli atti di concessione e le relative revoche. I canoni e le sanzioni amministrative pecuniarie anche in via coattiva e la conseguente gestione finanziaria sono di competenza del responsabile del servizio finanziario.

2. Il Comando della Polizia municipale vigila sull'applicazione del presente regolamento sul territorio comunale, segnalando all'Ufficio tecnico le occupazioni abusive e quelle realizzate in difformità agli atti di concessione. A tal fine, entro cinque giorni, l'ufficio tecnico trasmette copia degli atti di concessione rilasciati, all'ufficio di Polizia.

**Articolo 32**  
*Entrata in vigore*

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1999.

2. Il Comando della polizia municipale, il responsabile dell'ufficio tecnico e il funzionario responsabile del servizio finanziario - cui il presente regolamento è trasmesso in copia autentica a cura del Segretario comunale - sono tenuti a darvi esecuzione, ed a vigilare sulla sua applicazione.

## TARIFFE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

### PARTE I – OCCUPAZIONI PERMANENTI

Art.	Tipo occupazione	Tariffa
1	<b>Occupazioni dei suolo:</b>	
	a) prima categoria	43.000
	b) seconda categoria	30.000
2	<b>Occupazioni del soprassuolo:</b>	
	a) prima categoria	22.000
	b) seconda categoria	15.000
3	<b>occupazioni del sottosuolo:</b>	
	a) prima categoria	22.000
	b) seconda categoria	15.000
4	<b>Occupazioni con autovetture adibite a trasporto pubblico nelle aree a ciò destinate dal Comune:</b>	
	a) prima categoria	50.000
	b) seconda categoria	35.000
5	<b>Distributori di carburanti:</b>	
	a) prima categoria	50.000
	b) seconda categoria	35.000
6	<b>Distributori automatici di beni e servizi:</b>	
	a) prima categoria	30.000
	b) seconda categoria	20.000
7	<b>Occupazioni in mercati situati su strade, piazze ed altri spazi ed aree pubbliche sottratte all'uso dei pedoni o dei veicoli:</b>	
	a) prima categoria	13.000
	b) seconda categoria	9.000

### PARTE II – OCCUPAZIONI TEMPORANEE

Art.	Tipo occupazione	Tariffa
1	<b>Occupazioni del suolo:</b>	
	a) prima categoria	3.000
	b) seconda categoria	2.000
2	<b>Occupazioni del soprassuolo:</b>	
	a) prima categoria	1.500
	b) seconda categoria	1.000
3	<b>Occupazioni del sottosuolo:</b>	
	a) prima categoria	1.500
	b) seconda categoria	1.000
4	<b>Occupazioni effettuate in occasione di fiere e festeggiamenti, con esclusione di quelle realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante:</b>	
	a) prima categoria	3.300
	b) seconda categoria	2.200
5	<b>Occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante:</b>	
	a) prima categoria	2.000
	b) seconda categoria	1.000
6	<b>Venditori ambulanti, compresi i produttori agricoli che vendono direttamente i propri prodotti:</b>	
	a) prima categoria	1.500
	b) seconda categoria	1.000
7	<b>Occupazioni per la realizzazione di opere edilizie e di manutenzione agli edifici ed immobili di ogni genere:</b>	
	a) prima categoria	1.500
	b) seconda categoria	1.000
8	<b>Occupazioni realizzate in occasione di attività politiche, culturali e sportive:</b>	
	a) prima categoria	1.500
	b) seconda categoria	1.000

## ELENCO DELLE STRADE, SPAZI ED ALTRE AREE PUBBLICHE

Categoria	Elenco delle strade, spazi ed altre aree pubbliche
PRIMA	<p>Tutte le vie elencate nello stradario escluse quelle indicate nella categoria seconda.</p> <p>Parcheggio campo sportivo di via Roma            Parcheggio – area mercato – di via Roma            Parcheggio di via Dante angolo via Conti di Biandrate            Parcheggio – ex peso pubblico – di viale Matteotti            Parcheggio – scuole elementari – via Dante            Parcheggio – scuola materna – via Antibo            Parcheggio – cimitero – via Pastore            Parcheggio – rotonda - Regione Prato delle Gere            Parcheggio Regione Prato delle Gere antistante ufficio P.T.            Area Parco di via Pastore            Area impianti sportivi di via Roma</p>
SECONDA	<p>Via Cristoforo Colombo (dal n. 57 e dal n. 40 alla fine)            Via Divisione Beltrami (dal n. 5 e dal n. 4 alla fine)            Via Divisione Garibaldi (dal n. 3 e dal n. 6 alla fine)            Via Molino (dal n. 31 e dal n. 54 alla fine)            Via Guglielmo Oberdan (dal n. 1 e dal n. 32 alla fine)            Via Giulio Pastore (dal n. 9 e dal n. 14 alla fine)            Via San Colombano (dal n. 11 e dal n. 32 alla fine)            Via San Marco (dal n. 32 alla fine)            Via San Tommaso (dal n. 27 e dal n. 48 alla fine)            Area Prato delle Gere            Area San Colombano            Area ex Cava di via Pastore            Area Regione Borie</p>